

Newsletter per i soci
Associazione Nazionale Seniores Enel
Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma - Tel. 0683057422 Fax 0683057440
<http://www.anse-enel.it>

Sommario:

- ◆ **La manovra finanziaria di dicembre 2011 – Le disposizioni di maggiore interesse contenute nel provvedimento dopo la conversione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011.**
- ◆ **Lavori usuranti: precisazioni**

LA MANOVRA FINANZIARIA DI DICEMBRE 2011 SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DI MAGGIORE INTERESSE

Il 22 dicembre, a conclusione dell'iter parlamentare, la manovra finanziaria contenuta nel decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, detto anche decreto "salva Italia" (Foglio Informativo 8/2011) è stata definitivamente approvata. Diciamo subito che in sede di conversione in legge è stata confermata l'impostazione originaria del decreto emanato dal Governo, con pochissime varianti.

Nel presente Foglio Informativo riepiloghiamo le disposizioni che interessano maggiormente i nostri associati, contenute nel provvedimento di legge definitivo.

RECUPERO EDILIZIO (ART. 4)

Viene confermato il bonus del 36% per il recupero edilizio che diventa strutturale con l'inserimento dell'art. 16 bis nel Testo unico imposte sui redditi (Tuir). Le nuove regole scattano dal 1° gennaio 2012. Resta fisso il tetto di spesa a 48.000 euro per unità immobiliare e la detrazione d'imposta va suddivisa in 10 rate annuali. Sparisce la possibilità di rateizzazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni di età.

La detrazione del 55% è confermata per il 2012, mentre sparirà nel 2013 in quanto riassorbita nel 36%.

Le nuove disposizioni chiariscono anche cosa accade della detrazione in atto, in caso di cessione dell'immobile.

MODIFICA DELL'ISEE (ART. 5)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 maggio 2012 saranno riviste le modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), al fine di adottare una definizione di **reddito disponibile** che includa anche le quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia, dei carichi familiari ecc.

EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE (ART. 11).

La trasmissione di documenti falsi o la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero (comprese quindi le falsità nelle autocertificazioni), a seguito di richiesta degli uffici e della Guardia di Finanza, sono soggette a sanzione penale. Il reato si concretizza solo nei casi in cui si configura un delitto tributario previsto dal Dlgs n. 74/2000 (uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omessa o infedele dichiarazione di redditi superiori a determinati importi ecc.)

Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono tenuti a segnalare periodicamente all'anagrafe tributaria tutti i movimenti che riguardano i rapporti di conto intrattenuti con i clienti, il relativo importo ed ogni altra informazione. Tali dati, che dovranno essere comunicati e gestiti con procedure da stabilire, potranno essere utilizzati sia ai fini dei controlli fiscali e sia per l'individuazione dei contribuenti da sottoporre a controllo per contrastare l'evasione.

I dati relativi ai soggetti che hanno richiesto prestazioni socio-assistenziali all'INPS sono comunicati dall'Istituto all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, allo scopo di eseguire controlli sui redditi dichiarati dai soggetti medesimi.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI (ART. 12)

Dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto 201/2011, il nuovo limite per l'uso del contante e dei titoli al portatore è fissato in € 1.000 (il limite precedente era di € 2.500). Tuttavia, non sarà sanzionata la violazione alla disposizione sopra citata commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, i pagamenti delle pubbliche amministrazioni devono essere eseguiti mediante bonifici od altri strumenti elettronici; in deroga a tale disposizione si potrà utilizzare il contante solo per pagamenti contenuti entro il limite di € 1.000. Pertanto, l'erogazione di stipendi, pensioni o compensi di importo superiore a € 1.000 potrà avvenire esclusivamente mediante accredito su conto o con mezzi di pagamento elettronici. I rapporti di conto sui quali saranno accreditate le somme non avranno costi e fruiranno dell'esenzione del bollo, **se intestati a soggetti "svantaggiati"**. A tale scopo, il Ministero dell'Economia, la Banca d'Italia, l'ABI, le Poste e le associazioni di categoria dei prestatori di servizi di pagamento concorderanno entro tre mesi le caratteristiche di un conto per tali soggetti.

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE

Imu (art. 13). Entra in vigore anticipatamente l'Imposta municipale propria (**Imu**), già prevista nel Dlgs 14 marzo 2011, n. 23, che è applicata, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del citato decreto. Secondo i citati articoli, la nuova imposta (Imu) è dovuta su tutti i **redditi fondiari** in sostituzione dell'IRPEF (e relative addizionali regionale e comunale) e dell'ICI. È compreso anche il reddito relativo all'abitazione principale e delle sue pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare nella quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; è considerata pertinenza dell'abitazione principale una unità per ognuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

Poiché la nuova imposta municipale sostituisce, come detto prima, anche l'IRPEF, dal 2012, sulle seconde case non locate non sarà più dovuta l'IRPEF calcolata sulla rendita catastale aggiornata,

aumentata di un terzo. Nella dichiarazione dei redditi 2012 (da presentare a maggio 2013) saranno precisate le modalità applicative di tale disposizione.

La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dalla **rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, da moltiplicare per:**

- 160 abitazioni incluse nelle categorie del gruppo A (cat. A/10 esclusa) ed immobili delle categorie C/2, C/6, C/7;
- 140 fabbricati del gruppo B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 fabbricati ad uso ufficio categoria A/10 e D/5;
- 60 immobili produttivi del gruppo D (cat. D/5 esclusa);
- 55 negozi categoria C/1.

Per i terreni agricoli, invece, la base imponibile scaturisce dal **reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato 130**; il moltiplicatore scende a 110 per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali.

L'aliquota ordinaria del nuovo tributo è pari allo 0,76%, con facoltà dei Comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,3%. Detta aliquota può essere ridotta allo 0,4% per i fabbricati locati o per i fabbricati strumentali.

Invece, per l'abitazione principale e le relative pertinenze l'aliquota è dello 0,4%, con facoltà dei Comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,2%. Sono previste le seguenti detrazioni rapportate ad anno dall'imposta dovuta: detrazione di base per unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 200; per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante e residente anagraficamente nell'abitazione € 50 con un massimo di 400 euro (8 figli) in aggiunta alla detrazione di base. È previsto, inoltre, che i Comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possano elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

L'immobile in cui non si risiede, concesso eventualmente in comodato gratuito ai familiari, a decorrere dal 2012, è considerato seconda casa ed è quindi tassato con l'aliquota ordinaria.

Per i fabbricati agricoli ad uso strumentale l'aliquota è dello 0,2%, riducibile allo 0,1% dai Comuni.

L'Imu è dovuta anche su tutti gli immobili rurali (abitazioni ed altri immobili). per quelli ancora privi di rendita catastale, l'imposta sarà commisurata ad unità immobiliari similari e versata a titolo di acconto, da conguagliare dopo l'accatastamento.

Il provvedimento di legge prevede inoltre che tutti i fabbricati rurali – abitativi e non – iscritti nel catasto terreni siano obbligatoriamente iscritti nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita autonoma entro il 30 novembre 2012.

Res (art. 14). Dal 1° gennaio 2013 parte la **Res**, che comprende sia l'attuale tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e sia il nuovo tributo sui servizi comunali. Sarà a carico di chiunque detiene un immobile a qualsiasi titolo (inquilini compresi) **suscettibile di produrre rifiuti urbani**, purché lo occupi per almeno sei mesi. Il tributo è dovuto sulla superficie calcolata all'80% (previo incrocio dei dati in possesso dei Comuni con i dati catastali) in base a tariffa commisurata ad anno solare, agli usi ed alla tipologia delle attività svolte. Entro il 31 ottobre 2012, dovrà essere emanato il

regolamento per fissare, tra l'altro, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Ente impositore della Res sarà il Comune, al quale andrà effettuato il pagamento suddiviso in rate trimestrali.

Accise sui carburanti (art. 15). Dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 201/2011 sono aumentate significativamente le accise sui carburanti per autotrazione, come tutti avranno avuto modo di constatare.

IVA (art. 18). Dal 1° ottobre 2012 le aliquote IVA del 10% e del 21% aumentano di 2 punti percentuali e dal 1° gennaio 2014 di un ulteriore 0,5%.

Imposta di bollo su titoli (art. 19). Dal 1° gennaio 2012 cambia il metodo per l'applicazione dell'imposta di bollo su depositi e conti bancari, su depositi titoli e comunicazioni relative ad investimenti finanziari.

Dalla suddetta decorrenza è dovuta prevista un'imposta di bollo fissa annua di € 34,20 sugli estratti conto bancari, postali e sui rendiconti dei libretti di risparmio. **L'imposta non si applica se il conto o il libretto è intestato ad una persona fisica ed il valore della giacenza media annua non risulti superiore a € 5.000.** L'estratto conto o il rendiconto si considerano inviati almeno una volta all'anno, anche quando non sussiste l'obbligo di invio. Se nel corso dell'anno vengono inviati estratti conto o rendiconti periodici, l'imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato.

Sempre dal 1° gennaio 2012 sugli investimenti finanziari è dovuta un'imposta proporzionale dello 0,1% annuo sul valore di mercato o nominale di ogni singolo rapporto o comunicazione di investimento. Ciò significa che l'imposta si applica su qualsiasi investimento finanziario (esclusi i fondi pensione ed i fondi sanitari), anche se si tratta di investimenti per i quali non sussiste l'obbligo di un deposito titoli (es. BOT). Per l'anno 2012 l'importo dell'imposta, calcolato in base alla percentuale suddetta, non potrà essere inferiore ad € 34,20 e superiore a 1.200.

Dal 2013, invece, l'aliquota annua passa allo 0,15%, con un minimo di € 34,20 e senza un tetto massimo.

Imposte sui redditi delle persone fisiche (art. 28). Tra le disposizioni contenute nel provvedimento vi è l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF (prima bloccata) che passa dallo 0,9% all'1,23%. **L'aumento ha decorrenza 1° gennaio 2011 - quindi retroattiva - e determina in sostanza l'aumento dell'IRPEF.**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (ART. 24). Dal 2012 spariscono sia le finestre di uscita, sia la pensione di anzianità con 40 anni di contributi a prescindere dall'età; viene abolita anche la pensione per "quote" (età anagrafica + contributi), sostituita dalla c.d. "**pensione anticipata**".

Pensione di vecchiaia. Dal 2012 matura a fronte di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Il requisito anagrafico è di 66 anni di età per i lavoratori dipendenti del settore privato. Per le lavoratrici dipendenti del settore privato, invece, occorrono 62 anni (non più 60), che diventano 63 anni e 6 mesi dal 1°/1/2014 e 65 anni dal 1°/1/2016, per arrivare a 66 anni nel 2018, come per gli uomini.

È stata introdotta una norma di salvaguardia che impone il raggiungimento dell'età di 67 anni per

l'accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti che maturano il diritto dall'anno 2021. Questa soglia dovrà essere comunque applicata dal 1°/1/2022, anche se non scattano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Pensione anticipata. Sostituisce tutti i precedenti trattamenti di anzianità. Si può andare in pensione indipendentemente dall'età con 42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

Viene tuttavia prevista una penalizzazione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo, da applicare sulla quota di pensione liquidata col sistema retributivo, in caso di accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni (cessazioni solo con 60 o 61 anni); la penalizzazione sale a 2 punti percentuali se l'anticipo è maggiore di 2 anni.

Si precisa che le nuove norme non si applicano ai lavoratori che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011, alle lavoratrici che hanno optato per il sistema contributivo ed ai lavoratori collocati in mobilità, a seguito di licenziamento collettivo sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Per tali soggetti valgono quindi le regole precedenti. (1)

Disposizione transitoria. Per attenuare l'effetto delle nuove disposizioni sui nati nel 1952 viene introdotta una regola transitoria. I lavoratori con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31/12/2012, i quali avrebbero maturato i requisiti per il trattamento pensionistico, possono ottenere la pensione di vecchiaia a 64 anni anziché a 66 anni.

Le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia se più favorevole, oltre che ai sensi dell'art. 24, comma 6 (età da 62 a 66 anni), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni, qualora maturino entro il 31/12/2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla data medesima abbiano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Modalità di calcolo della pensione. A partire dal 2012 sarà esteso a tutti i lavoratori il **sistema contributivo** pro-rata, anche se hanno cominciato a versare i contributi prima del 1978. Pertanto gli anni di lavoro fino al 2011 saranno calcolati con il **sistema retributivo** mentre quelli successivi saranno calcolati con il **sistema contributivo**.

Per determinare la pensione con il calcolo contributivo, si accreditano su un conto virtuale i contributi versati in ciascun anno a favore del lavoratore (33% della retribuzione annua lorda). Sui contributi accreditati, rivalutati annualmente sulla base dell'incremento medio del PIL, si calcola successivamente la pensione finale, convertendo il loro ammontare sulla base di una serie di coefficienti stabiliti per legge correlati all'età del lavoratore.

Totalizzazione dei contributi. È stato eliminato il limite minimo di tre anni per procedere alla totalizzazione dei contributi necessari per il pensionamento.

Rivalutazione delle pensioni. È prevista la sospensione della rivalutazione automatica per il biennio 2012-2013, ad eccezione della quota di pensione pari all'importo corrispondente a tre volte il minimo INPS (€ 1.405), sul quale sarà riconosciuto l'aumento derivante dall'applicazione del 100% della percentuale di adeguamento calcolata dall'ISTAT.

Per l'anno 2012 la rivalutazione è stata determinata nella misura del 2,60%.

Contributo di solidarietà. È istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici), INPDAI e Fondo per il personale di volo. Il contributo sarà determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla legge n. 335 del 1995 ed alla quota di pensione calcolata con i parametri del Fondo sostitutivo. Il contributo, **dovuto per il periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2017**, sarà commisurato come segue:

Anzianità contributiva al 31/12/1995	Da 5 fino a 15 anni	Oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Pensionati			
Ex Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici, Volo	0,3%	0,6%	1,0%
Ex INPDAI	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici Volo	0,5%	0,5%	0,5%
Ex INPDAI	0,5%	0,5%	0,5%

Non sono assoggettate al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS e le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. A seguito dell'applicazione del contributo di solidarietà, l'importo della pensione non può essere comunque inferiore a 5 volte il suddetto trattamento minimo.

* * *

LAVORI USURANTI

Con messaggio n. 24235, l'Inps ha precisato la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per ottenere la riduzione dei termini di pensionamento da parte dei soggetti che hanno svolto lavori usuranti.

(1) Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica ex art. 24, comma 3, del decreto legge 201/2011.

L'art. 24, comma 3, del decreto suddetto, convertito in legge, dispone che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla precedente normativa ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

In proposito, l'INPS ha chiarito che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto 201/2011 è subordinato alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall'avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.